



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MOLISE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MOSCATO | FRANCESCO SAVERIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ACETO | ALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CUOMO | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 265/2016
spedito il 06/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 247/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ISERNIA
contro:

difeso da:
IZZI LEOPOLDO
CORSO CAMPANO N 54 86079 VENAFRO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TR4COT200286/2014 IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 265/2016

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 09:30

N° 603/1/2018

PRONUNCIATA IL:

10/09/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/09/2018

Il Segretario

Calcifanale



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 06.06.2016 l'Agenzia delle Entrate di Isernia interponeva appello avverso la decisione n.247 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, in accoglimento del ricorso proposto da _____ nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale _____ aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2008, meglio in epigrafe individuato.

A sostegno dell'interposto appello l'Ufficio lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art.38 c.c. e l'erronea valutazione operata dai giudici della Commissione Provinciale che avevano affermato che non era stata provata l'effettiva attività svolta dal _____ in nome e per conto della società, elemento questo che invece si evinceva dalla circostanza che il _____ aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi societari per l'anno in contestazione.

Nel costituirsi in giudizio il contribuente eccepiva la infondatezza e la pretestuosità dei motivi posti a fondamento dell'appello medesimo di cui chiedeva il rigetto, _____
All'udienza pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione orale e, all'esito, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l'appello veniva riservato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che l'appello sia destituito di fondamento e, come tale, va rigettato.

Questo Collegio infatti non può che condividere le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnata decisione.

A tale proposito va evidenziato che La Corte di Cassazione ha avuto modo di approfondire il tema della responsabilità personale degli amministratori prevista dall'art.38 del codice civile, negando l'automatismo della responsabilità del presidente.



Secondo la Cassazione risponde delle obbligazioni dell'associazione solo chi ha agito concretamente di fronte ai terzi.

La responsabilità personale stabilita dall'art. 38 c.c. quindi non è collegata alla titolarità della rappresentanza, bensì all'attività effettivamente svolta per l'associazione.

Dunque, la conclusione cui interiede giungere la Cassazione è che il semplice titolo di rappresentante legale non basta ad attribuire la responsabilità solidale con l'associazione, essendo necessario provare chi realmente abbia agito in nome e per conto dell'ente.

Per quanto riguarda l'assunzione delle obbligazioni contrattuali è fondamentale la disciplina dettata dall'art. 38 del c.c. che recita: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

La giurisprudenza di legittimità, recentemente, è tornata ad occuparsi nello specifico della materia, ribadendo che "la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, bensì dall'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi" (cfr. Cass. Civ., Sez III, 25.08.2014 n. 18188).

Dal tenore letterale della citata disposizione di legge e dall'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza si desume pertanto che la responsabilità delle persone che agiscono per nome e per conto dell'associazione non si riferisce alla semplice attività gestionale (quale quella contestata della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi societari) bensì all'assunzione di obbligazioni contrattuali verso terzi.

Orbene è pur vero che la Cassazione ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 38 codice civile, nella disciplina generale delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute



sono compresi anche i debiti di natura tributaria, ma è pur sempre necessario che tali debiti siano collegabili all'attività spiegata in concreto dagli amministratori.

Osserva il Collegio che dal verbale di contestazione e dagli atti allegati non risulta alcuna specifica contestazione in merito al Di Siena.

Infine va evidenziato che l'art. 6 della L. n. 383/2000 ha introdotto una particolare disciplina in tema di responsabilità degli amministratori degli enti associativi non riconosciuti. Viene infatti previsto che per le obbligazioni contratte da un'associazione di promozione sociale non riconosciuta (come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche) risponde in primo luogo il patrimonio dell'ente, e soltanto in via sussidiaria rispondono personalmente gli amministratori.

Tale previsione, pertanto, configura un'ipotesi di "beneficium excussionis", in deroga rispetto all'ordinario regime applicabile ai sensi dell'art. 38 c.c.

Tanto posto va infine evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione n. 12473/2015 non si è limitata all'enunciazione dei principi di carattere generale che ostano, in attuazione dell'art. 38 del Codice Civile, all'automatica individuazione della responsabilità patrimoniale del presidente di associazioni non riconosciute per i debiti di vario genere, anche tributari gravanti sull'ente, ma via ha aggiunto un minuzioso elenco di elementi di fatto che possono coadiuvare nell'identificazione di colui che di fatto "ha agito in nome e per conto dell'ente".

Tali elementi, che certamente rappresentano forti indicatori di concreto esercizio di potere gestorio nell'amministrazione di un'associazione che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare sono, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione del rendiconto dell'associazione, la riscossione degli incassi delle manifestazioni sportive, l'aver curato le utenze e l'affitto dei locali sociali attraverso il pagamento con proprio bonifico del relativo canone e, da ultimo, la dichiarazione dei redditi

Appare pertanto evidente che tale ultima attività, rientrando tra i compiti istituzionalmente demandati a chi detiene la rappresentanza legale



dell'associazione, non può da sola costituire un sicuro indice di gestione dell'ente valutabile ai sensi dell'art.38 c.c.

La peculiarità e particolare complessità delle questioni in esame e i dubbi interpretativi sulla materia integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali in conformità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe:

rigetta

l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione.

Spese compensate.

Campobasso 10 settembre 2018



IL PRESIDENTE EST.

(Dr. Francesco Saverio MOSCATO)



